



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"**  
Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131  
Via Bari snc 04018 SEZZE SCALO  
[ltic80200c@istruzione.it](mailto:ltic80200c@istruzione.it) - [ltic80200c@pec.istruzione.it](mailto:ltic80200c@pec.istruzione.it) – [www.icvalerioflacco.edu.it](http://www.icvalerioflacco.edu.it)

Prot. n. vedi segnatura

Sezze, vedi segnatura

Circolare n. 92

Ai docenti a tempo determinato

E p.c.

Ai Responsabili di Plesso;  
Alla I e II Collaboratrice del Dirigente;

Loro Ordine di Scuola e Sede;

Al DSGA

Al Personale AA.AA.

Area del Personale

Alla RSU- RAS;

Agli Atti.

**OGGETTO:** CIRC.N. 85 \_INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI\_Modalita-di-fruizione-ferie-personale-a-tempo-determinato.

#### **Premessa**

*Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.*

#### **Quadro normativo di riferimento**

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. a. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).  
Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. a. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  
Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. a. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. a. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

*Tanto premesso e considerato*

VISTO l'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola;

VISTI i commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA l'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16715 del 17 giugno 2024;

### **SI INFORMA**

che, in conformità al quadro normativo di riferimento, il personale docente con contratto a tempo determinato è tenuto a presentare formale istanza di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come stabilito dal calendario scolastico regionale e dalla programmazione annuale dell'Istituto.

Ai sensi della normativa vigente, i periodi utili per la fruizione delle ferie sono i seguenti:

- tra la presa di servizio e l'inizio delle attività didattiche;
- durante le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico (es. festività natalizie, pasquali, ponti, elezioni);
- tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, purché non siano calendarizzati impegni di servizio;
- nei mesi di luglio e agosto, esclusivamente in assenza di attività istituzionali già programmate.

Non è possibile concedere ferie nei periodi in cui siano programmati impegni istituzionali e attività funzionali all'insegnamento, quali:

- scrutini ed esami;
- riunioni di organi collegiali (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti);
- altre attività obbligatorie previste dal piano annuale delle attività
- 

Si evidenzia che, in base alla normativa sopra richiamata, le ferie devono essere obbligatoriamente fruita nei periodi indicati.

Solo l'eventuale residuo non fruibile per cause non imputabili al lavoratore può dare luogo, nei casi espressamente previsti, al riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16715/2024, ha ribadito che la mancata presentazione dell'istanza di ferie comporta la decadenza dal diritto sia alla fruizione delle stesse, sia all'eventuale indennità sostitutiva, salvo i casi in cui sia accertata la mancata tempestiva informazione da parte dell'Amministrazione.

La presente nota ha quindi valore di formale comunicazione ai sensi della normativa vigente e viene portata a conoscenza di tutto il personale interessato. Le richieste di ferie potranno essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno scolastico, esclusivamente in modalità telematica, tramite i seguenti canali:

- Istanze Axios
- Mail o pec

Si invitano i docenti a concordare preventivamente i periodi di fruizione con la Dirigenza, a mezzo dell'Ufficio del Personale, tenendo conto degli impegni collegiali e delle esigenze organizzative della scuola.

Certi della consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott.ssa Michela Pirrò*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 del D.Lgs n. 39/93